



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REPUBBLICA ITALIANA

# bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna

Cagliari, venerdì 23 gennaio 2026

Parte I e II

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione – Viale Trento, 69 - 09123 CAGLIARI  
Tel. 070 6061 – Sito Internet: <https://buras.regione.sardegna.it/> – e-mail: pres.buras@regione.sardegna.it



Autore: Odilia Piscedda

Cuglieri, Chiesa della Madonna della neve

## Indice

### Parte prima

#### Regolamenti e decreti

##### Decreti

###### Assessorato Difesa dell'ambiente

###### n. 3/384 del 23 gennaio 2026

Modifica ai Decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 14/4783 del 25.08.2025 "Calendario venatorio 2025/2026" e n. 17/5111 del 12.09.2025 "Rettifica Decreto dell'assessore della Difesa dell'ambiente n. 14 del 25.08.2025 avente per oggetto Calendario venatorio 2025/2026" – Aggiunta giornata di caccia il 31.01.2026 e modifica data chiusura per la specie Cornacchia grigia.

pag. 3

#### Sentenze ricorsi e ordinanze

##### Ordinanze

###### Presidenza della Regione

###### n. 1 del 23 gennaio 2026

Ordinanza recante "Emergenza regionale ex Delib.G.R. n. 3/19 del 22.01.2026. Prime misure urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici avversi verificatisi, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, nel territorio della Sardegna orientale e meridionale".

pag. 8

## Parte prima

### Regolamenti e decreti

#### Decreti

Assessorato Difesa dell'ambiente

#### Decreto

n. 3/384 del 23 gennaio 2026

**Modifica ai Decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 14/4783 del 25.08.2025 "Calendario venatorio 2025/2026" e n. 17/5111 del 12.09.2025 "Rettifica Decreto dell'assessore della Difesa dell'ambiente n. 14 del 25.08.2025 avente per oggetto Calendario venatorio 2025/2026" – Aggiunta giornata di caccia il 31.01.2026 e modifica data chiusura per la specie Cornacchia grigia.**

L'Assessore

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 29.07.1998, n. 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n.66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;

VISTO il documento "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" 2021;

VISTA l'Ordinanza n. 303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art.18 comma 4 della Legge 157/92;

VISTO l'art.31 della Legge n.122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all'articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis "La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";

VISTE le note del Ministero dell'Ambiente prott. nn. 6947 del 04.04.2017, 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018, aventi per oggetto "Aggiornamento del Documento Key Concepts";

VISTO il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) trasmesso con la nota n. 287097 del 25.06.2025 e acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 18358 del 25/06/2025;

VISTO il parere dell'ISPRA n. 40868 del 15.07.2025 e acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 20270 del 15.07.2025;

VISTA la Determinazione n. 22944/679 del 07.08.2025 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con la quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2025-2026;

CONSIDERATO che il Comitato Regionale Faunistico (CFR) nella seduta del 19.08.2025 ha deliberato per la Cornacchia grigia, la Ghiandaia e la Gazza, fatte salve le due giornate di preapertura del 4 e 7 settembre 2025 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale per il 21.09.2025, con chiusura al 29 gennaio 2026 per la Ghiandaia e la Gazza e specificatamente per la Cornacchia grigia la chiusura all'8.02.2026;

ATTESO che il Decreto Assessoriale n. 14/4783 del 25.08.2025 avente ad oggetto "Calendario venatorio 2024/2025", pubblicato nel n. 48 del BURAS del 28.08.2025, ha recepito quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 19 agosto 2025;

VISTO il ricorso presentato dal Earth Odv avverso il Decreto n. 14/4783 del 25.08.2025, limitatamente alla parte del Calendario venatorio in cui si prevede: a) il superamento dell'arco temporale massimo previsto per l'esercizio della caccia alla Cornacchia grigia, nonché la posticipazione della chiusura della caccia medesima al giorno 8 febbraio 2026; b) il superamento dell'arco temporale massimo previsto per l'esercizio della caccia alla Gazza e alla Ghiandaia;

VISTA la Sentenza del TAR Sardegna n. 00005/2026 REG.PROV.COLL. pubblicata il 07.01.2026 che accoglie in parte (limitatamente al primo motivo, con cui si impugnano le previsioni del calendario venatorio che posticipano la chiusura del prelievo venatorio della Cornacchia grigia all'8 febbraio 2026) e in parte respinge (con riguardo al secondo motivo, con cui si impugnano le previsioni che individuano due giornate di preapertura della caccia per la Gazza e la Ghiandaia e la chiusura al 29 gennaio) il ricorso presentato da Earth Odv, con il conseguente annullamento in parte qua del calendario venatorio e l'obbligo per la Regione di rideterminarsi sul punto;

CONSIDERATO che di quanto sopra è stato informato il CFR nella seduta del 15 gennaio 2026;

CONSIDERATO che nella stessa seduta del 15 gennaio 2026 il CFR ha deliberato di modificare il Calendario Venatorio 2025/2026 concedendo una ulteriore giornata di caccia per il giorno 31.01.2026, nel rispetto dell'art. 49 della L.R. 23/98;

CONSIDERATO che con le note prot. GAB n. 201 e n. 205 del 16.01.2026 sono stati richiesti i rispettivi pareri di competenza all'ISPRA e al CTFVN;

PRESO ATTO che dall'esame dei pareri già espressi dall'ISPRA e dal CTFNV, agli atti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, relativi al Calendario Venatorio 2025/2026, deriva la possibilità di modificare il Calendario Venatorio prevedendo la giornata venatoria del 31 gennaio 2026 per le sole specie Colombaccio e Cinghiale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1350 del 19.01.2026 è stato chiesto al Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA) il parere di competenza relativamente alla modifica del Calendario Venatorio con l'aggiunta della giornata venatoria del 31.01.2026 per le specie Colombaccio e Cinghiale;

VISTA la nota del Servizio VIA prot. n. 1602 del 20.01.2026 che rileva come la modifica proposta, limitatamente all'attività venatoria sulle specie Cinghiale e Colombaccio, non risulta determinare effetti aggiuntivi significativi su habitat e specie comunitari dei Siti Natura 2000 interessati e che, pertanto, la variante al calendario venatorio 2025/2026 non debba essere sottoposta ad un nuovo procedimento di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni formulate nel parere di Vinca già fornito per lo stesso calendario venatorio (Determinazione n. 22944/679 del 07.08.2025);

VISTO il parere dell'ISPRA prot. GAB n. 354 del 22.01.2026 secondo il quale il prelievo degli anatidi, della beccaccia, della cesena, del tordo sassello e del tordo bottaccio deve concludersi secondo le indicazioni fornite nel parere ISPRA n. 40868 del 15.07.2025, e per quanto riguarda la durata della stagione venatoria per le tre specie di corvidi, ribadisce che, avendo anticipato l'apertura della caccia al 4 settembre 2025, occorre anticiparne anche la chiusura al 14 gennaio 2026, in modo da mantenere inalterato l'arco temporale indicato dalla normativa nazionale (legge 157/1992, art. 18, comma 2), pertanto, l'Istituto esprime parere favorevole al proseguimento della stagione venatoria 2025/26 sino al 31 gennaio a condizione che il prelievo non sia consentito nei confronti dei turdidi, degli uccelli acquatici, della beccaccia e dei corvidi;

RITENUTO pertanto che - nelle more dell'espressione del parere del CTFVN di cui alla richiesta formulata con le note prot. GAB n. 205 del 16.01.2026 - sia possibile prevedere una giornata venatoria per il giorno 31 gennaio 2026 per le sole specie Colombaccio e Cinghiale;

RITENUTO opportuno rideterminare la chiusura della caccia della Cornacchia grigia alla data di giovedì 29 gennaio 2026;

Decreta

Per le argomentazioni di cui alla premessa:

ART. 1) È modificato il Decreto n. 14/4783 del 25.08.2025 Calendario venatorio 2025 – 2026, all'art. 1 (comma 1.3) nella parte attinente i tempi di chiusura della caccia alla Cornacchia grigia che sono stabiliti per il 29 gennaio 2026, quindi le parole “con chiusura, per la stessa specie, al 08.02.2026” sono sostituite con le seguenti “con chiusura, per la stessa specie, al 29.01.2026”. Le parole “Nel mese di febbraio alla posta con l'uso del cane da riporto da condurre con guinzaglio fino all'appostamento.” sono sopresse.

ART. 2) È modificato il Decreto n. 14/4783 del 25.08.2025 Calendario venatorio 2025 – 2026, all'art. 1 (comma 1.6) nella parte attinente i tempi di chiusura della caccia al Colombaccio, le parole “dal 21.09.2025 al 29.01.2026” sono sostituite con le seguenti “dal 21.09.2025 al 31.01.2026”.

ART. 3) È modificato il Decreto n. 14/4783 del 25.08.2025 Calendario venatorio 2025 – 2026, all'art. 1 (comma 1.16) nella parte attinente i tempi di chiusura della caccia al Cinghiale, le parole “dal 12.10.2025 al 29.01.2026” sono sostituite con le seguenti “dal 12.10.2025 al 31.01.2026”.

ART. 4) È modificato il Decreto n. 14/4783 del 25.08.2025 Calendario venatorio 2025 – 2026, all'art. 5 dove le parole “nei giorni 1, 5 e 8 febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.45 (orario solare)” sono sopresse.

ART. 5) È modificato il Decreto n. 14/4783 del 25.08.2025 Calendario venatorio 2025 – 2026, all'art. 6 dove le parole “È inoltre consentita l'attività venatoria nei giorni 1, 5 e 8 febbraio 2026 per le specie Cornacchia grigia” sono sopresse.

ART. 6) l'Allegato 1 del Decreto n. 14/4783 del 25.08.2025 Calendario venatorio 2025 – 2026 è sostituito con il “Nuovo allegato 1” allegato al presente documento.

Laconi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato 1)****CALENDARIO VENATORIO 2025/2026****Specie cacciabili, periodi di attività venatoria**

mesi	Giornate e forme di caccia															
	settembre			ottobre			novembre			dicembre			gennaio			febbraio
decadi	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°
Pernice sarda <sup>(6)</sup>			21, 28	5												
Lepre sarda			21, 28	5												
Coniglio selvatico <sup>(7)</sup>			21, 28	5												
Germano reale <sup>(8)</sup>		Dal 21													AI 29	
Alzavola <sup>(3)</sup>		Dal 21													AI 29	
Codone <sup>(3)</sup>		Dal 21													AI 29	
Marzaiola <sup>(2)</sup>		Dal 21													AI 29	
Moriglione <sup>(2)</sup>		Dal 21													AI 29	
Canapiglia <sup>(3)</sup>		Dal 21													AI 29	
Fischione <sup>(3)</sup>		Dal 21													AI 29	
Mestolone <sup>(2)</sup>		Dal 21													AI 29	
Beccaccino <sup>(3)</sup>		Dal 21													AI 29	
Gallinella d'acqua <sup>(3)</sup>		Dal 21													AI 29	
Frullino <sup>(3)</sup>		Dal 21													AI 29	
Porciglione <sup>(3)</sup>		Dal 21													AI 29	
Folaga <sup>(3)</sup>		Dal 21													AI 29	
Merlo		Dal 21									AI 28					
Quaglia <sup>(4)</sup>		Dal 21									AI 28					
Allodola			Dal 9								AI 28					
Beccaccia			Dal 9												AI 29	
Cesena <sup>(5)</sup>			Dal 9												AI 29	
Tordo bottaccio <sup>(5)</sup>			Dal 9												AI 29	
Tordo sassello <sup>(5)</sup>			Dal 9												AI 29	
Colombaccio			Dal 21												AI 31	
Cornacchia grigia <sup>(1)</sup>	4, 7		Dal 21												AI 29	
Ghiandaia <sup>(1)</sup>	4, 7		Dal 21												AI 29	
Gazza <sup>(1)</sup>	4, 7		Dal 21												AI 29	
Volpe			Dal 21												AI 29	
Cinghiale				12, 16, 19	23, 26, 30	1, 2, 6, 9	13, 16, 20	23, 27, 30	4, 7, 8	11, 14, 18	21, 26, 28	4, 6, 8	11, 15, 18	22, 25, 31		
		Alla posta senza l'uso del cane														
		Nei giorni di domenica, giovedì, e festivi infrasettimanali anche in forma vagante e con l'uso del cane.														

Dal 9 ottobre apertura anche il giovedì.

<sup>(1)</sup> Nelle ZPS divieto in preapertura, D.M. 17 ottobre 2007.<sup>(2)</sup> Specie escluse dal prelievo venatorio nei siti della Rete Natura 2000.<sup>(3)</sup> Specie per cui il prelievo venatorio nelle zone umide dei siti della Rete Natura 2000 va dal 2 ottobre al 18 gennaio 2026.<sup>(4)</sup> Specie per cui il prelievo venatorio nei siti della Rete Natura 2000 va dal 2 ottobre al 30 ottobre 2025.<sup>(5)</sup> Specie per cui il prelievo venatorio nei siti della Rete Natura 2000 chiude al 8 gennaio 2026.<sup>(6)</sup> Specie per cui il prelievo venatorio nei siti della Rete Natura 2000 è consentito solo in Zona Autogestita di caccia con piano di prelievo positivo.<sup>(7)</sup> Solo in Zona Autogestita di caccia con piano di prelievo positivo.

- La caccia alla Volpe dal 21 settembre in forma vagante e solo nelle autogestite in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita. Dal 1° novembre in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio.

Rete Natura 2000 al link: <https://portal.sardegnasira.it/rete-natura-2000-dati-ambientali>

## Sentenze ricorsi e ordinanze

### Ordinanze

#### Presidenza della Regione

##### Ordinanza

n. 1 del 23 gennaio 2026

**Ordinanza recante “Emergenza regionale ex Delib.G.R. n. 3/19 del 22.01.2026. Prime misure urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici avversi verificatisi, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, nel territorio della Sardegna orientale e meridionale”.**

La Presidente

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”;

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e ss.mm.ii. recante “Interventi in materia di protezione civile” e in particolare gli articoli 7 e 8;

CONSIDERATO che, un sistema di bassa pressione su Algeria e Tunisia e una configurazione di blocco anticlonico sull’Europa orientale hanno richiamato intense correnti umide di scirocco e levante su una vasta porzione del Mediterraneo Occidentale, compresa la Sardegna;

CONSIDERATO inoltre, che si sono verificate precipitazioni diffuse e persistenti sulla Sardegna meridionale ed orientale, nonché forti venti e mareggiate;

RILEVATO che gli eventi suddetti hanno causato diffusamente colate detritiche, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a moli e arenili, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica e che i fenomeni di piena hanno causato ingenti danni in aree agricole e destinate all’allevamento;

DATO ATTO che l’area principalmente interessata dall’evento include i territori della Sardegna orientale e meridionale, in cui è in corso un primo censimento dei danni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3/19 del 22.01.2026, con cui è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza regionale in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici avversi verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 nei territori della Sardegna orientale e meridionale;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa regionale;

RITENUTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 8 della sopra richiamata legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, per l’esercizio dei poteri di ordinanza attribuiti al Presidente della Regione a tutela della pubblica e privata incolumità mediante l’emissione di apposite ordinanze di protezione civile, in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

RITENUTO inoltre opportuno delegare, ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo 8, il Direttore generale della protezione civile al coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo regionale sopra richiamato, nonché per le attività attribuite con la Delib.G.R. n. 3/19 del 22/01/2026.

**Ordina**

ART. 1) Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi metereologici avversi di cui in premessa, il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna è delegato ad operare in regime straordinario e si avvale delle componenti e delle strutture operative regionali sino alla scadenza dello stato di emergenza regionale.

ART. 2) Per le finalità indicate al precedente articolo 1, il Direttore generale della protezione civile provvede mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente.

ART. 3) In attuazione della Delib.G.R. 3/19 del 22.01.2026, il Direttore generale della protezione civile provvede alla delimitazione dell'area interessata dall'emergenza regionale e cura la predisposizione della relazione tecnico-illustrativa per quantificare il fabbisogno finanziario e per la richiesta, al Presidente del Consiglio dei Ministri, della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nel BURAS e nel sito internet istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Todde

### Informazioni agli utenti

A partire dal 1° aprile 2012, il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è pubblicato esclusivamente in forma digitale, a seguito delle disposizioni della legge n. 69/2009 integrata dalla legge n. 25/2010, con le quali vengono meno gli obblighi di pubblicazione cartacea degli atti, intendendosi assolti dalla pubblicazione digitale.

Da tale data, è venuta pertanto meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del BURAS sul sito internet della Regione è libera e gratuita, nel rispetto dei principi di autenticità, integrità degli atti e conservazione dei documenti ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale - e dell'art. 32 della legge 69/2009, con effetto di pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati.

Il Bollettino è istituito dalla legge regionale n. 3 del 1°febbraio 2012 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del 16 febbraio 2012). All'art. 5, sono indicate le modalità e i termini di pubblicazione. La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4).

Il BURAS è pubblicato il giovedì di ogni settimana. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di edizioni extra (esclusa la Parte III) in qualunque altro giorno.

### Avvisi agli inserzionisti

La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini devono essere concordati con la Redazione.

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato al portale <http://buras.regione.sardegna.it>

### Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

- la pubblicazione è effettuata di norma nel testo integrale. il richiedente è tenuto a specificare la normativa che prescrive la pubblicazione;
- la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da parte del soggetto richiedente;
- la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica determina, nelle ipotesi di pubblicazione non obbligatoria, durante il caricamento delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione viene notificato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;
- il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
- per le richieste di pubblicazione soggette ad imposta di bollo, dovrà essere trasmesso per email [apres.buras@regione.sardegna.it](mailto:apres.buras@regione.sardegna.it), in formato digitale e opportunamente firmato, il modulo di annullamento della marca da bollo. Non è consentito il pagamento dell'imposta attraverso la piattaforma PagoPa, in quanto utilizzabile esclusivamente per il pagamento del costo dell'inserzione;
- il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati 0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;
- gli allegati "possono" essere utilizzati per la trasmissione di tabelle, mappe, planimetrie o immagini. La redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie. • per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all'ingombro all'interno della pagina; il costo di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.

## Pagamenti

Dal 1 marzo 2021 i versamenti relativi alle inserzioni sul BURAS dovranno essere effettuati esclusivamente con pagamento elettronico - PagoPA - collegandosi all'indirizzo: <https://pagopa.regione.sardegna.it>. Gli Enti soggetti al sistema di Tesoreria Unica devono operare esclusivamente con la modalità di pagamento girofondi (L. 27/2012). Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla Presidenza della Regione – Direzione generale della Presidenza – Servizio Comunicazione – Viale Trento 69 –09123 Cagliari - tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema del pagamento, accedendo alla pratica presente nell'Area Servizi "Inserzioni precedenti" e selezionando l'inserzione presente nella sezione "Da pagare"

Prezzo Unitario Fascicolo cartecei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con numeri di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunto al prezzo di €30,00, l'importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o consegna.

## Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

- Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale forma dall'inserzionista);
- Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
- I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).• Suggerimenti per il contenuto:• Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
- Carrello di ogni paragrafo impostato "da margine a margine", ovvero senza rientri;
- Impostazione a "zero" della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
- Interlinea singola;

## Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione "Documentazione" del sito internet

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione BURAS, ai seguenti contatti:

**Redattori:** +39 070 606 7193 – 6776

**Caporedattore:** +39 070 606 2084

**Direttore:** +39 070 606 4727

ovvero al seguente indirizzo email: [pres.buras@regione.sardegna.it](mailto:pres.buras@regione.sardegna.it)